

Prot. n.

Spedito il

Parere generale n. 80

Al Sig. Ministro

S E D E

OGGETTO: Valore da attribuire al Diploma delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, in relazione ai tre sbocchi professionali (magistratura, avvocatura, notariato).

Adunanza del 17/10/2002

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il Decreto Legislativo del 17 novembre 1997, n. 398;

Visto il Decreto del MURST del 21 dicembre 1999, n.537;

Visto il Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 dicembre 2001, n. 475;

Vista la nota del Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università LUMSA di Roma dell'11 ottobre 2002, prot. 141/02, con cui è comunicata la richiesta del Consiglio Direttivo della stessa Scuola, diretta ad ottenere un parere sul valore da attribuire al Diploma di Specializzazione rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, in relazione ai tre sbocchi professionali (magistratura, avvocatura, notariato), ed in particolare sulla possibilità per gli specializzandi che seguono l'indirizzo notarile di utilizzare il Diploma di Specializzazione nei concorsi per la magistratura e per l'accesso alla professione di avvocato con riconoscimento dell'anno di pratica;

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

La legge 15 maggio 1997, n.127, all'art.17, commi 113-114, prevede che il diploma di specializzazione, senza ulteriori specificazioni, è titolo per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, nonché titolo valutabile ai fini del compimento del periodo di pratica richiesto dalle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio.

A sua volta il Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modificazioni alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, all'art.2, comma 5, ribadisce che coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali sono esonerati dalla prova preliminare all' ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario. Il successivo art.16 precisa, poi, che le Scuole di Specializzazione in questione, provvedono "alla formazione comune" dei laureati in Giurisprudenza, attraverso l'approfondimento teorico integrato da esperienze pratiche "finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio". Nello stesso art.16, al comma 7, è detto senza alcuna altra specificazione in ordine ad indirizzi o curricula, che il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato solo "alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame".

Il Decreto 21 dicembre 1999, n. 537 del MURST, contenente il Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, dispone all'art.8, comma 1, che il "diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi", senza alcuna distinzione tra gli indirizzi seguiti né menzione nel diploma degli indirizzi stessi. Gli indirizzi giudiziario-forense e notarile, previsti solo nell'Allegato 1 del predetto Decreto, costituiscono infatti mere articolazioni didattiche del secondo anno di corso della Scuola

di Specializzazione.

Infine nel Decreto 11 dicembre 2001, n. 475, del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il MIUR, è detto che il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, "è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno", senza alcuna indicazione o alcun limite in ordine all'indirizzo seguito dagli specializzandi.

Da quanto sopra si desume chiaramente che le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali rilasciano un unico titolo di studio, vale a dire il Diploma di Specializzazione, il quale legittima all'accesso alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario ed è valutato ai fini della pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno. La normativa richiamata, infatti, non distingue fra indirizzi seguiti dagli specializzandi ai fini del titolo da rilasciare.

Questa interpretazione è conforme alla ratio istitutiva delle Scuole in questione, dirette alla "formazione comune" dei futuri magistrati ordinari, avvocati e notai, per cui la previsione dei due indirizzi al 2° anno di corso ha solo lo scopo di consentire, a partire da una base formativa comune, approfondimenti nell'ambito giudiziario-forense e notarile.

E' del resto principio generale della vigente normativa in materia didattica quello della valutazione generale dei titoli di studio di primo e secondo livello rilasciati dalle Università nelle diverse classi. In particolare il titolo rilasciato nella classe delle lauree specialistiche in Giurisprudenza (classe 21/S) legittima all'accesso alle professioni giuridiche classiche (magistratura, avvocatura, notariato), quale che sia il curriculum seguito e la denominazione specifica del corso.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE